

COMUNE DI TISSI

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAP. IV DECADENZA DELLE CONCESSIONI
1	Oggetto del regolamento	13	Cause di decadenza
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali		CAPO VII – NORME TRANSITORIE
3	Loculi soggetti a concessione	14	Censimento delle concessioni in atto
4	Limiti alle concessioni	15	Regolarizzazione delle concessioni in atto
5	Divieti di concessione	16	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
6	Programmazione delle concessioni		CAPO VIII – NORME FINALI
	CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI	17	Individuazione delle unità organizzative
7	Atto di concessione	18	Termine per la conclusione dei procedimenti
8	Durata delle concessioni	19	Entrata in vigore
9	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	20	Pubblicità del regolamento
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie	21	Leggi ed atti regolamentari
	CAPO III - MANUTENZIONE	22	Abrogazione di precedenti disposizioni
11	Autorizzazione ad eseguire i lavori	23	Rinvio dinamico
12	Doveri in ordine alla manutenzione	24	Vigilanza - Sanzioni
		25	Tutela dei dati personali
		26	Entrata in vigore
		27	

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
 - al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
 - al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".
 - al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Art. 3 - Loculi soggetti a concessione.

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. I loculi cimiteriali vengono concessi esclusivamente all'atto della comunicazione di un decesso ed in applicazione del presente regolamento è limitata:
 - a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune.
 - b) ai cittadini tissesti che risiedono in altro comune.
2. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) vengono esaminate ed eventualmente accettate dal responsabile del servizio tenuto conto del parere del Sindaco, in considerazione della disponibilità di loculi.

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con determinazione del responsabile del servizio, e nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 - Programmazione delle concessioni.

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.
2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

Art. 8 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.

Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:
 - a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) ha una durata non superiore ad un anno;
 - c) viene stipulata una scrittura privata tra le parti per regolare l'atto di cessione;
 - d) viene versato il canone di concessione rapportato al 5% della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.

CAPO IV - MANUTENZIONE

Art. 11 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €200 a €400.

Art. 12 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 400 €.

CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI**Art. 13 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e gli eredi del concessionario hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. IL rinnovo si intende rinnovato tacitamente e automaticamente di anno in anno per un massimo di anni 20, se non intervengono particolari situazioni tali da impedirne il rinnovo.

3. Nel qual caso, leventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al concessionario nei termini di legge.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

a dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni.

CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 14 – Cause di decadenza.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:
 - a) le notizie che precedono;
 - b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

Art. 15 – Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro **SEI** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:
 - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali";
 - c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 16 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro **SEI** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, il responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3. L'atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente articolo 19.

Art. 17 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 19, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale.

CAPO VIII - NORME FINALI**Art. 18 - Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	Concessioni di loculi	Ufficio Tecnico	Istruttore Amministrativo
.....			Operaio Comunale
.....			

Art. 19 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	I N T E R V E N T I	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di loculi cimiteriali	30
.....		

Art. 20 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia comunale.

Art. 22 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 23 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 24 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le relative attività.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 26 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 27 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale

.....

.....